



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1535 c.o.m.

Nuove designazioni

Fermo restando l'organico fissato dall'articolo 1533 possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario generale militare e di Ispettore all'atto della nomina dell'Ordinario militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario generale militare e gli Ispettori non confermati ai predetti uffici sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze armate.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 23 maggio 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quinto — Personale civile e personale ausiliario delle forze armate
Titolo	III — Personale religioso
Capo	I — Personale del servizio di assistenza spirituale
Sezione	I — Ordinario militare, vicario generale e ispettori
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1535-nuove-designazioni/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it